

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04931/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4931 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Rossella Crispino, appresentata e difesa dagli Avvocati Giacomo Papa ed Adriano Iannacone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avvocato Adriano Iannacone in Venafro, S.P. Conca Casale n. 21/E;

contro

Formez Pa, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Roberto Zangirolami, Antonio Caputo, Jacopo Ferrari, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

RICORSO INTRODUTTIVO:

- dei provvedimenti allo stato non conosciuti con i quali è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa al Cod. 02 del concorso pubblico “per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”, pubblicata sul portale iPA dapprima in data 18 febbraio 2026 e successivamente, a seguito di rettifica, in data 3 aprile 2026 e in data 14 aprile 2026, nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori con attribuzione della riserva dei posti per chi ha svolto il servizio civile, nonché detta graduatoria;
- dei provvedimenti allo stato non conosciuti con i quali la Commissione non ha riconosciuto alla ricorrente il titolo di riserva per aver svolto il servizio civile;
- del bando di concorso, per quanto di ragione;
- in uno con tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, allo stato non conosciuti;

e per la condanna

dell'Amministrazione intimata, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., alla declaratoria del diritto alla riserva dei posti spettante alla ricorrente in qualità di soggetto che ha svolto il servizio civile ed alla rettifica della graduatoria, con inserimento della ricorrente nella posizione di vincitore riservista legittimamente spettante;

MOTIVI AGGIUNTI:

- del verbale della Commissione esaminatrice n. 35 del 16 febbraio 2026, depositato in atti dalle Amministrazioni resistenti in data 19 maggio 2026, nella parte in cui la Commissione ha preso atto “*di tutti i titoli di riserva dichiarati dai candidati alla procedura concorsuale nella domanda di iscrizione, nell'apposita sezione prevista dal format di candidatura*” e non ha riconosciuto alla ricorrente il titolo di riserva per aver svolto il servizio civile nonché dei relativi allegati a detto

verbale, con particolare riferimento all'Allegato 3 "Elenco titolari della riserva di cui al comma 4, art. 1, bando di concorso", allo stato non conosciuto nel suo contenuto specifico, per quanto di ragione;

- del verbale dalla Commissione esaminatrice n. 36 del 17 febbraio 2026, integrativo del suindicato verbale n. 35 del 16 febbraio 2026, depositato in atti dalle Amministrazioni resistenti in data 19 maggio 2026, per quanto di ragione;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 38 del 16 marzo 2026, depositato in atti dalle amministrazioni resistenti in data 23 giugno 2026, per quanto di ragione;
- di tutti atti già impugnati nel ricorso principale sebbene non conosciuti nel loro contenuto specifico.

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto, a tal fine, di fissare per la trattazione del merito del presente ricorso, l'udienza pubblica del 1° dicembre 2026;

Ritenuto, inoltre, riservata alla sede di merito ogni valutazione circa la corretta

instaurazione del contraddittorio, di disporre l'integrazione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, c.p.a., e dell'articolo 49, comma 3, c.p.a, nel rispetto delle seguenti modalità:

a.- sui siti web istituzionali del Ministero dell'Istruzione del Merito e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (InPA), dal quale risultino: 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7.- il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti nonché della presente ordinanza – il testo integrale degli stessi ricorso introduttivo e motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado,

tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovranno, inoltre, curare che sulla *home page* del proprio sito Internet venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle Amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del giudizio, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica del 1° dicembre 2026;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 con l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

Marco Martone, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO